

IN CASO DI DIFFUSIONE
OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI
ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLA
PARTE RICORRENTE E DEL
PADRE DI QUESTA.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Anna De Angelis



22/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA-ORDINANZA

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 14828 del registro
di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 16 luglio 2025, proposto da L.
B., nata a omissis il omissis, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo
Bava (p.e.c.: leonardo.bava@ordineavvgenova.it) e dall'avv.
Gianandrea Grava (p.e.c.: gianandrea.grava@pectriesteavvocati.it) ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in
Pordenone, via Torricella, n. 12;

CONTRO l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale
successore dell'I.N.P.D.A.P., per effetto dell'articolo 21, comma 1 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 – rappresentato e difeso dall'avv.
Luca Iero (p.e.c.: avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it), dell'Avvocatura
dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della
Direzione regionale dell'I.N.P.S. per il Friuli Venezia Giulia, in Trieste,
via Cesare Battisti, n. 10/d;

E NEI CONFRONTI dell'AGENZIA delle ENTRATE, Direzione

Regionale Friuli Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Trieste (avv. Beatrice Favero), presso cui è

domiciliata, in Trieste, piazza Dalmazia, n. 3, (p.e.c.:

ads.ts@mailcert.avvocaturastato.it);

PER *“la [...] condanna di INPS, quale sostituto di imposta, a porre fine*

alla ritenuta alla fonte Irpef (e relative addizionali) operata sulla

pensione di pertinenza della ricorrente”.

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 9 giugno 2026, con l'assistenza del

segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano:

- l'avv. Leonardo Bava, per la parte ricorrente;

- l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S.

Non comparsa l'Avvocatura dello Stato.

Ritenuto in

F A T T O

I. La ricorrente – *“Familiare Superstite di Vittima del Dovere, [...] A.*

B.[], deceduto in data omissis”, padre della stessa (* rectius, familiare superstite*

di “Soggetto equiparato a Vittima del Dovere”, come si legge nella sentenza del Tribunale di Pordenone,

in funzione di giudice del lavoro, n. 101/2018 pubblicata il 14 dicembre 2018; v. anche Ministero della

difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, Il Reparto, Servizio speciale benefici,

decreti n. 272 del 10 giugno e n. 312 del 1° luglio 2019) – ha adito questa Corte

lamentando che l'Ente previdenziale (Sede di Pordenone, prot.

INPS.9300.02/07/.2025.0192936) ha respinto la sua richiesta (n. domanda 9209000081124,

prot. INPS.9300.18/06/2024.0155981) intesa a ottenere che la pensione di cui

l'interessata è titolare (pensionamento anticipato, CTPS 213-9300-10515042), in qualità

di ex funzionario amministrativo presso la Prefettura-UTG di

Pordenone (v. Ministero dell'interno, Direzione centrale per le politiche del personale

dell'amministrazione civile, Ufficio VI, Amministrazione del personale dell'Area funzionale Terza, decreto

del 26 maggio 2022, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio al n. 3035 del 6 giugno

seguito), fosse esentata dall'imposta sul reddito delle persone fisiche

(I.R.P.E.F.).

Più precisamente, l'I.N.P.S. ha respinto l'istanza in argomento avendo

ritenuto che *<sono esenti dall'imposta i redditi pensionistici spettanti ai*

familiari superstiti di vittima del dovere, con esclusione delle pensioni

dirette spettanti ai familiari il cui diritto è autonomo rispetto a quello del

"de cuius", vittima del dovere>.

I.1. La difesa della parte ricorrente – dopo aver descritto la normativa

su cui la pretesa è fondata ed essersi ampiamente soffermata, con più

richiami giurisprudenziali, sulla sussistenza della giurisdizione di

questa Corte nella presente controversia – sostiene invece, con

articolate argomentazioni e col supporto di numerose decisioni della

Corte di Cassazione e di questa Corte, così come del giudice ordinario

di merito, che *"risulta manifestamente evidente come il diniego rispetto*

alle domande di esenzione Irpef della pensione opposto alla ricorrente

dal sostituto di imposta sia assolutamente illegittimo", ritenendo, al

contrario, che il beneficio sia esteso *<a tutti i "trattamenti pensionistici",*

senza [...] alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento

che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del

dovere>.

I.2. Conclude, quindi, la stessa difesa chiedendo a questa Corte di:

“- dichiarare che la pensione Cat. CTPS n. 10515042 di pertinenza della ricorrente è esente Irpef ai sensi dell'art. 2 comma 211 legge 232/16;

- Conseguentemente, condannare l'INPS a porre fine alla ritenuta fiscale alla fonte su tale pensione, ponendo in pagamento l'importo al lordo dell'Irpef e relative addizionali”, con vittoria di “spese, diritti ed onorari”.

II. Con memoria depositata il 2 gennaio 2026, si è costituito l'I.N.P.S.

II.1. La difesa di questo, dopo aver descritto analiticamente i fatti di causa, solleva, in via pregiudiziale, eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, ritenendo, sulla base della considerazione secondo cui la *“presente controversia [...] non verte né sull'an né sul quantum del trattamento pensionistico, bensì sull'operato dell'Istituto quale sostituto d'imposta[...], che la giurisdizione spetti alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente”.*

Sul punto, la stessa difesa evidenzia, in particolare, che le *<Sezioni Unite della Corte di Cassazione, del resto, “hanno più volte statuito che ogni qualvolta si discute sulla legittimità di una ritenuta fiscale al fine dell'esercizio dell'azione di rivalsa la giurisdizione appartiene alle commissioni tributarie” (Cass., Sez. Unite, Ord., 26 giugno 2009, n. 15047)>.*

II.2. La difesa dell'Ente previdenziale solleva, poi, eccezione di difetto di legittimazione passiva dello stesso, sostenendo che la *“Sig.ra B. avrebbe dovuto [...] convenire in giudizio l'Agenzia delle Entrate, posto che si sta trattando di somme trattenute dall'INPS a mero titolo di*

sostituto d'imposta".

II.3. La stessa difesa, *"Ferme restando le eccezioni già formulate"*, ritiene, inoltre, *"necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, cui sono attribuite per legge le funzioni e le competenze in materia di entrate tributarie"*, avendo questa *"indubbiamente un interesse contrario all'accoglimento del ricorso"*.

II.4. Nel merito, l'I.N.P.S., ritiene che il ricorso sia infondato, proprio perché *<la ricorrente invoca l'esenzione IRPEF sulla pensione ordinaria in godimento, ovvero su pensione che non trae origine e, anzi, nulla ha a che vedere con l'evento alla base del riconoscimento dello status di "equiparato alle vittime del dovere", a favore del Sig. A. B.>*.

Al riguardo, la difesa dell'Ente previdenziale, dopo aver richiamato *"L'art 1, comma 211, della L. n. 232 /2016"* e *"L'art. 3, comma 2, L. n. 206/2004"*, invoca un atto interno dell'Istituto (*"messaggio n. 1412 del 29 marzo 2017"*) - secondo cui *"il regime di esenzione fiscale è applicabile limitatamente ai trattamenti pensionistici erogati a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalla normativa e dall'art. 1, comma 211, L. n. 232/2016, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere"*, sicché *"il beneficio fiscale non può essere esteso ai trattamenti che trovano giustificazione nella generica causa di servizio, né a maggior ragione, come nel caso in esame, per pensioni prive di qualsiasi connessione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status"* – e la *"recentissima sentenza della Sezione Campania dell'adita Corte n. 310 dell'8 ottobre 2025"*.

II.5. La stessa difesa formula, dunque, le seguenti conclusioni:

“In via pregiudiziale,

- accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione dell’adita Corte, a favore della competente Corte di Giustizia Tributaria;

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’INPS;

- ordinare l’integrazione del contraddittorio ex art. 160 bis C.G.C. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate;

nel merito,

- rigettare il ricorso”, con “Spese e compensi di lite rifusi”.

III. Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026, il giudice ha disposto, ai sensi dell’articolo 160-*bis* c.g.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, fissando contestualmente l’odierna udienza per la trattazione.

IV. Con memoria depositata l’8 aprile 2026, si è costituita l’AGENZIA delle ENTRATE, Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste.

IV.1. La difesa erariale, dopo aver descritto i termini della controversia, riferisce che, con *“la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025”*, l’Agenzia delle entrate *<ha preso atto del consolidarsi dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in favore di chi abbia ottenuto lo status di “vittima del dovere”, di “familiare superstite di vittima del dovere” o di “equiparato a vittima del dovere”, l’esenzione Irpef si applic[a] su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizione assicurative obbligatorie di cui sia titolare, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status medesimo>*, sicché *“alla*

ricorrente dovrà sì essere riconosciuta l'esenzione Irpef prevista dall'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i trattamenti pensionistici spettanti a vittime del dovere, loro familiari superstiti e soggetti equiparati alle vittime del dovere".

La stessa difesa – nel precisare che “la restituzione delle eventuali ritenute subite attiene al merito del rapporto tributario, la cui cognizione, come noto, esula dalle attribuzioni del Giudice adito e a cui comunque l'INPS, che agisce in qualità di sostituto d'imposta e che è stato l'unico soggetto inizialmente convenuto nel presente giudizio, è del tutto estrane[o]” – richiama, poi, giurisprudenza di questa Corte (Sez. giur. Toscana, sent. n. 97 del 2025), con particolare riferimento alla parte in cui il giudice afferma che “in merito ai rapporti tra sostituto d'imposta INPS e sostituito, [...] secondo la consolidata giurisprudenza, deve riconoscersi la giurisdizione del giudice che ha cognizione su tale rapporto e cioè, del giudice ordinario se trattasi di privati (in tal senso ex multis Cass. Sez. Un. n. 16833/2017), del giudice delle pensioni se trattasi di rapporto pensionistico”, con la conseguenza che “mentre il giudice tributario ha giurisdizione sul rapporto fiscale, la Corte dei conti ha giurisdizione sul rapporto fra sostituto d'imposta e sostituito nel caso in cui si controverta in merito alla misura di una pensione pubblica, come nel caso in giudizio”.

Ritiene, pertanto, l'Avvocatura dello Stato “che non residui alcun margine di interesse della ricorrente a coltivare il presente ricorso, sia per l'avvenuto recepimento, da parte dell'Amministrazione delle Entrate, della lettura giurisprudenziale favorevole ad essa (esenzione

Irpef sul suo trattamento pensionistico), sia comunque per la preclusione, in questa sede, all'esame nel merito del rapporto tributario", sicché "Pare pertanto che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese".

IV.2. Conclude, pertanto, la difesa dell'AGENZIA delle ENTRATE chiedendo a questa Corte di *"Dichiarare cessata la materia del contendere innanzi a [questo] Giudice per carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente, [...] comunque a spese rifuse o quanto meno compensate"*.

V. L'8 giugno 2026, la difesa della parte ricorrente ha depositato giurisprudenza di questa Corte e la circolare dell'I.N.P.S. (Direzione Centrale Pensioni, Coordinamento Generale Legale, Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali) n. 51 del 30 aprile 2026.

VI. Alla pubblica udienza del 9 giugno 2026:

- la difesa della parte ricorrente contesta la memoria di costituzione dell'AGENZIA delle ENTRATE nella parte in cui invoca la cessazione della materia del contendere, laddove, invece, la sua domanda è intesa a ottenere la cessazione delle ritenute alla fonte da ora e per il futuro, previo accertamento del diritto all'esenzione; la stessa difesa insiste, quindi, come in ricorso, con condanna alle spese.
- la difesa dell'I.N.P.S. - dopo essersi soffermata sul difetto di giurisdizione di questa Corte, argomentando sul punto e richiamando la recente sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 18 del 2026 – si è riportata alla memoria di

costituzione e ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione;

- la difesa della parte ricorrente ha brevemente replicato sulla stessa questione pregiudiziale.

La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d'udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio – tenendo conto della domanda formulata contro l'Ente previdenziale - è l'accertamento del diritto della parte ricorrente a ottenere il pagamento della propria pensione senza la ritenuta alla fonte operata, a titolo di I.R.PE.F., dall'I.N.P.S. nella sua qualità di sostituto d'imposta.

L'interessata ritiene, infatti, che, essendo figlia superstite di “*Soggetto equiparato a Vittima del Dovere*”, la pensione diretta di cui è titolare sia esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Vanno però, prima di ogni altra cosa, scrutinate le eccezioni formulate dall'I.N.P.S. in via pregiudiziale e preliminare.

2.1. La difesa dell'Ente previdenziale ha sollevato, in primo luogo, eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, ritenendo, sostanzialmente, “*che la giurisdizione spetti alla Corte di Giustizia Tributaria*”, in ragione del fatto che la lite giudiziaria “*non verte né sull'an né sul quantum del trattamento pensionistico, bensì sull'operato dell'Istituto quale sostituto d'imposta*”.

2.1.1. Al riguardo, si osserva che la Corte di cassazione (Sez. V civile,

sent. n. 24298 del 30 settembre 2019) ha ricordato che, secondo “*il più recente orientamento delle Sezioni Unite, le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di diritto cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione, proprio del rapporto tributario*”: si tratta, infatti, “*di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico*” (Cass., Sez. lavoro, ord. n. 23417 del 25 agosto 2021) in una lite in cui manca “*un atto qualificato rientrante nella tipologia di cui all'elenco contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (elenco, peraltro, suscettibile di interpretazione estensiva), così che la controversia non ha ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione*” (*ibidem*).

In altri termini, il principio secondo cui la giurisdizione non appartiene al giudice tributario è “*destinato a trovare applicazione in ogni caso in cui la controversia non abbia ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un accertamento in ordine alla debenza dell'imposta contestata destinato ad avere valore meramente incidentale*” (Cass., Sezioni unite civili, sent. n. 19289 dell'8 novembre 2012).

Si osserva, inoltre, che, con la predetta sentenza del 2019, è stato altresì:

- evidenziato che, “*Esclusa la giurisdizione del giudice tributario,*

[la Cassazione] ha affermato che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si allegghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (Cass. Sez. U., n. 573 del 16/1/2003; Cass. n. 4853 del 27/2/2013; Cass. Sez. U, n. 11849 del 9/6/2016)",

- *e “precisato che, poiché la Corte dei Conti giudica sui ricorsi «in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato» (art. 13 r.d. n. 1214 del 1934), in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass. Sez. U, n. 11849 del 2016; Cass. n. 7755 del 27/3/2017)”.*

Il richiamato orientamento non favorevole al riconoscimento della giurisdizione del giudice tributario - figlio di “una revisione critica” di un indirizzo di segno opposto effettuata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con le sentenze gemelle n. 15031 e n. 15032 del 26 giugno 2009 - può, ormai, ritenersi granitico, atteso il suo consolidamento nel tempo, sia nella giurisprudenza della stessa Cassazione (Sezioni unite

civili: sent. 26820 del 19 dicembre 2009; sent. n. 8312 dell'8 aprile 2010; ord. n. 2064 del 28 gennaio 2011; sent. n. 19289 dell'8 novembre 2012; ordd. n. 14302, n. 14303, n. 14304, n. 14305, n. 14306, n. 14307, n. 14308 e n. 14309 del 6 giugno 2013; sent. n. 3773 del 18 febbraio 2014; ord. n. 9033 del 18 aprile 2014; sent. n. 640 del 16 gennaio 2015; sentt. n. 1837 e n. 1838 del 1° febbraio 2016; sent. n. 18396 del 20 settembre 2016), sia in quella di questa Corte (fra le tante: Sez. giur. Bolzano, sent. n. 11 del 27 giugno 2025; Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 72 del 30 giugno 2025; Sez. giur. Molise, sent. n. 49 del 23 settembre 2025; Sez. giur. Campania, sent. n. 387 del 22 dicembre 2025; Sez. giur. Toscana, sent. n. 15 del 3 febbraio 2026; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 37 del 23 marzo 2026; Sez. giur. Liguria, sent. n. 44 del 29 maggio 2026).

2.1.2. Conseguentemente, l'eccezione è infondata e va, pertanto, respinta.

2.2. La difesa dell'I.N.P.S. ha, inoltre, sollevato, eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Istituto, sostenendo che la *"Sig.ra B. avrebbe dovuto [...] convenire in giudizio l'Agenzia delle Entrate, posto che si sta trattando di somme trattenute dall'INPS a mero titolo di sostituto d'imposta"*.

2.2.1. Al riguardo, appare sufficiente osservare che la legittimazione passiva sussiste allorquando risulta realizzata, con esclusivo riferimento a ciò che è affermato dalla parte ricorrente, quella che, in questa prospettiva preliminare, costituisce la necessaria e sufficiente coincidenza tra il soggetto contro il quale la domanda giudiziale è

presentata e il soggetto nei confronti del quale, in tale domanda, viene mossa la contestazione.

Orbene, come già rilevato, la domanda è stata rivolta contro l'Ente previdenziale al fine di ottenere il pagamento della pensione senza la ritenuta alla fonte operata dallo stesso I.N.P.S. – secondo la parte ricorrente, erroneamente (*supra, sub I et I.1*) - a titolo di I.R.PE.F.

2.2.2. Conseguentemente, anche questa eccezione è infondata e va, pertanto, respinta.

3. Per quanto concerne, poi, la chiamata in giudizio dell'AGENZIA delle ENTRATE per ordine del giudice ai sensi dell'articolo 160-*bis*, comma 1 c.g.c., secondo cui *“Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l'integrazione del contraddittorio”*, non appare pleonastico evidenziare che, come ricorda la Corte di cassazione (Sez. Terza Civile, ord. n. 31312 del 10 novembre 2023), a *“seguito della chiamata in causa iussu iudicis, il terzo acquista la qualità di <<parte>> a prescindere dalla circostanza che nei suoi confronti siano proposte domande o che lo stesso, intervenendo, proponga domanda (Cass. n. 187/2003)”* e la *“chiamata in causa del terzo per ordine del giudice non comporta che a detto terzo debbano ritenersi automaticamente estese le domande e le conclusioni formulate nei confronti di altri soggetti processuali, occorrendo a tal fine una espressa manifestazione di volontà”*.

4. Nel merito, va osservato che l'avvenuta adozione:

- della citata *“risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025”* (*supra, sub IV.1*), con cui l'AGENZIA delle ENTRATE, come riferito

dall'Avvocatura dello Stato, <ha preso atto del consolidarsi dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in favore di chi abbia ottenuto lo status di "vittima del dovere", di "familiare superstite di vittima del dovere" o di "equiparato a vittima del dovere", l'esenzione Irpef si applic[a] su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizione assicurative obbligatorie di cui sia titolare, anche se non correlati all'evento che ha dato luogo allo status medesimo>,

- e della citata circolare dell'I.N.P.S. n. 51 del 30 aprile 2026 (supra, sub V), secondo cui, "coerentemente alla citata risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68/2025, [...] A decorrere dall'anno di imposta 2026 tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione o quelli già liquidati dall'INPS, anche con gli istituti del cumulo, della totalizzazione e del computo in Gestione separata dei periodi assicurativi, spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, sono esentati dall'IRPEF, nonché dalle addizionali regionali e comunali, anche se non correlati all'evento che ha dato luogo allo status di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere".

costituisce qualificato indicatore dell'instradamento della controversia verso la cessazione della materia del contendere.

Quest'ultima, però, si potrà ritenere effettivamente realizzata – evidentemente con i necessari tempi procedurali - solo con l'effettivo pagamento della pensione senza la ritenuta alla fonte a titolo

di I.R.PE.F.

Appare, pertanto, utile che, in attesa della disponibilità della relativa documentazione, la prosecuzione del giudizio sia rinviata a nuovo ruolo.

5. La statuizione sulle spese va rinviata alla decisione definitiva.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando:

a. respinge le eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva sollevate dall'I.N.P.S.;

b. ordina che la prosecuzione del giudizio sia rinviata all'udienza pubblica del 10 novembre 2026, ore 10,00, con facoltà:

- per l'I.N.P.S. di depositare, entro il ventesimo giorno che precede tale data, almeno il primo cedolino di pensione privo di ritenuta alla fonte a titolo di imposta, anche addizionale, sul reddito delle persone fisiche;
- e per le altre parti di depositare memorie entro i successivi dieci giorni;

c. rinvia alla decisione definitiva la pronuncia sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

DECRETO

Il GIUDICE,

ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi della parte ricorrente e del padre di questa.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge il 9 giugno 2026.

Pubblicata il 09/06/2026

Trieste, 09/06/2026

IL FUNZIONARIO

dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DELLA PARTE RICORRENTE E DEL PADRE DI QUESTA.

IL FUNZIONARIO

f.to dott.ssa Anna De Angelis